

Risposta n. 40/2026

OGGETTO: Investimenti in beni strumentali – Irregolarità invio comunicazioni ex articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 – Sanzioni ex articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

ALFA S.P.A. - di seguito, anche solo società o istante - pone un quesito, qui sinteticamente riportato, in merito alle modalità di regolarizzazione della propria posizione fiscale nell'ambito della compensazione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai Piani Transizione 4.0.

In particolare, l'istante ha effettuato, nel periodo compreso tra maggio e agosto 2024, investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, comma 1057-*bis*, della

legge 30 dicembre 2020, n. 178. Tali beni sono stati ordinati prima del 30 marzo 2024 e sono stati interconnessi entro il 31 dicembre 2024.

I crediti d'imposta derivanti da tali investimenti sono pari complessivamente a euro [...].

L'istante rappresenta di *«aver compensato le prime due quote annuali dei crediti di imposta [a dicembre 2024 e a gennaio 2025, ndr.]*:

- *«senza aver presentato le [...] comunicazioni preventive [di cui all'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, ndr.]*;

- *avendo presentato comunicazioni di completamento [previste dal citato articolo 6, ndr.] non correttamente compilate (l'errore commesso consiste nel fatto che [...] la Società ha selezionato l'opzione "investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024" anziché l'opzione - corretta - "investimenti effettuati a decorrere dalla data del 30 marzo 2024").»*.

Ciò posto, la società istante chiede chiarimenti in merito alle modalità attraverso cui porre rimedio alla fattispecie rappresentata.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

In estrema sintesi, l'istante intenderebbe porre rimedio alla fattispecie in esame *«spontaneamente adottando il seguente comportamento nel 2026, [...] ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al 2025:*

- *in via principale [...]*:
- *nessun riversamento delle quote dei crediti d'imposta compensati;*

- *presentazione delle comunicazioni preventive e (ri)presentazione delle comunicazioni di completamento [...];*
- *relativamente alla prima quota dei crediti d'imposta compensati, pagamento di una sanzione pari a [...], e degli interessi [...];*
- *relativamente alla seconda quota dei crediti di imposta compensati, pagamento di una sanzione pari a [...] e degli interessi [...];*
- *compensazione della terza (e ultima) quota dei crediti di imposta nel 2026 dopo aver regolarizzato la propria posizione come prospettato in via principale;*
 - *in via subordinata [...];*
- *riversamento delle quote dei crediti d'imposta compensati ([...]);*
- *stesso comportamento prospettato in via principale per quanto riguarda sia la presentazione/(ri)presentazione delle comunicazioni (preventive e di completamento) sia il pagamento delle sanzioni e degli interessi relativamente alle prime due quote dei crediti di imposta compensati [...];*
- *indicazione dei crediti riversati nel rigo RU8 del modello Redditi 2027 relativo al 2026;*
- *compensazione dei crediti riversati e della terza (e ultima) quota dei crediti di imposta interamente nel 2026 dopo aver regolarizzato la propria posizione come prospettato in via subordinata.».*

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si evidenzia che il presente parere viene reso sulla base delle informazioni e degli elementi rappresentati dal contribuente, assunti acriticamente

così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità, completezza, concretezza ed esaustività, e non riguarda, in particolare, la verifica della sussistenza, in capo all'istante, di tutti gli altri requisiti che esulano dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di risposta ad interpello. In relazione a tali aspetti resta impregiudicato il potere di controllo dell'amministrazione finanziaria nelle opportune sedi (cfr. circolare n. 9/E del 2016).

Premesso quanto sopra, va ricordato che l'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, ha introdotto misure per il monitoraggio dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0.

In particolare, il citato articolo stabilisce che, *«1. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057bis a 1058ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203quinquies e 203sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione è aggiornata al*

completamento degli investimenti di cui al primo periodo. La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti di cui al primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico. Per le finalità di cui al presente articolo, con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma.

2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i dati di cui al presente articolo necessari ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057bis a 1058ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all'anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1. [...]».

Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy del 24 aprile 2024 sono stati introdotti i nuovi modelli che sostituiscono gli allegati di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 ottobre 2021 la cui trasmissione, a mente dell'articolo 1, comma 7, del medesimo decreto, «costituisce presupposto per la fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057bis a 1058ter, della legge n. 178 del 2020 e del credito d'imposta

per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge n. 160 del 2019, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203quinquies e 203sexies del medesimo articolo 1, della legge n. 160 del 2019.».

Alla luce del quadro normativo delineato, risulta che:

- per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024, il contribuente è tenuto a trasmettere la sola comunicazione di completamento degli investimenti;

- per gli investimenti effettuati a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 39 del 2024 (ossia dal 30 marzo 2024), il contribuente è tenuto:

a) alla preventiva comunicazione, in via telematica, del loro ammontare complessivo e della presunta fruizione negli anni del credito (cfr. articolo 6, comma 1, del citato decreto). A tale scopo, va compilato e inviato l'apposito modulo disponibile sul sito del Gestore dei servizi energetici (anche, GSE);

b) alla trasmissione, una volta completati gli investimenti, di un'altra comunicazione al GSE, per aggiornare le informazioni fornite in via preventiva (cfr. la scheda dedicata presente sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate, consultabile al seguente *link* <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/investimenti-in-beni-strumentali-imprese>).

Inoltre, come precisato con le risposte ad interpello n. 260, pubblicata sul sito *internet* della scrivente in data 16 dicembre 2024, e n. 69 del 7 marzo 2025, per gli

investimenti effettuati a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 39 del 2024, *«[...] le disposizioni innanzi richiamate non dispongono che le comunicazioni in parola siano effettuate entro un termine perentorio a "pena di decadenza", con l'effetto che alle stesse non può dirsi subordinata la maturazione del diritto di credito che sorge con la realizzazione degli investimenti ma solo la sua concreta "fruizione" in compensazione (in tal senso anche le indicazioni reperibili sul sito internet del MIMIT). La trasmissione della comunicazione preventiva rappresenta, dunque, un adempimento prodromico alla presentazione di una ulteriore comunicazione aggiornata al completamento degli investimenti, mentre entrambe le comunicazioni sono propedeutiche alla fruizione in compensazione dei crediti.».*

In altri termini, la presentazione - nell'ordine - della comunicazione preventiva e di quella di completamento rappresenta un adempimento amministrativo di carattere strumentale in assenza del quale, ferma la sussistenza dei crediti sorti attraverso la realizzazione dell'investimento, ne è, tuttavia, preclusa la fruizione in compensazione.

Nel caso di specie, dunque, l'istante - che non ha trasmesso la comunicazione preventiva e ha erroneamente ed incoerentemente compilato la comunicazione dei dati a consuntivo, sebbene trasmessa - non avrebbe potuto utilizzare i crediti in compensazione.

Con riferimento alle modalità attraverso cui sanare le violazioni commesse compensando le prime due quote dei suddetti crediti d'imposta, si ritiene che:

- la violazione realizzata con l'utilizzo in compensazione della seconda quota del credito nel mese di gennaio 2025 può essere rimossa, ai sensi dell'articolo 13, comma 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, *«entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa*

all'anno di commissione della violazione», presentando, nell'ordine, le comunicazioni preventiva e di completamento e pagando la sanzione di 250 euro;

- diversamente, stante il decorso del suddetto termine, la violazione realizzata con l'utilizzo in compensazione della prima quota del credito nel mese di dicembre 2024 configura un'ipotesi di indebita compensazione di un credito non spettante. Invero, come previsto dall'articolo 13, comma 4-*bis* del citato decreto, *«quando il credito è utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi non previsti a pena di decadenza e le relative violazioni non sono state rimosse, entro i termini stabiliti dal comma 4-ter»* si applica *«la sanzione pari al venticinque per cento del credito utilizzato in compensazione»*.

Si ricorda che i crediti non spettanti sono oggetto di recupero ai sensi dell'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, pertanto, in sede di spontanea regolarizzazione della fattispecie in esame, l'istante dovrà procedere al riversamento della prima quota del credito, compilando il modello di pagamento F24, nella sezione "Erario", con il codice tributo "6936" in corrispondenza della somma da indicare nella colonna "importi a debito versati" (cfr. le risoluzioni del 13 gennaio 2021, n. 3/E, del 26 luglio 2023, n. 45/E e dell'11 giugno 2025, n. 41/E).

Infine, sempreché provveda spontaneamente alla rimozione delle violazioni commesse come sopra delineato e al pagamento degli interessi - calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui le medesime sono state realizzate a quello in cui vengono effettivamente rimosse - l'istante potrà beneficiare delle riduzioni delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Per quanto in questa sede non espressamente specificato, si rinvia comunque alle indicazioni fornite nella circolare 23 luglio 2021, n. 9/E "***Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi - Articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) - Risposte a quesiti***" (si veda, ad esempio, il quesito "5.2 Utilizzo oltre il terzo anno").

**IL VICEDIRETTORE
CAPO DIVISIONE CONTRIBUENTI
(firmato digitalmente)**